



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Prot. n. 17069 del 07.06.2012

ORDINANZA n.

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE SUL TERRITORIO - ANNO 2012.

IL SINDACO

CONSIDERATO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della ULSS n. 8 ha accertato da alcuni anni la presenza della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) nel territorio comunale;

VISTE le numerose segnalazioni in merito alla presenza di zanzara tigre (*Aedes Albopictus*) nella quasi totalità del territorio comunale nell'anno 2011;

CONSIDERATO che, per contenere la massiccia infestazione, occorre prevedere una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale atta alla massima riduzione possibile della popolazione della zanzara tigre (*Aedes Albopictus*), finora avviata solo su aree pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale con la collaborazione dell'Ulss n. 8, da estendersi necessariamente anche su aree di proprietà privata al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa mirata al contenimento della popolazione rallentando l'estensione dei focolai larvali con adeguati trattamenti larvicidi;

RILEVATO che le larve di zanzara **si sviluppano su acque stagnanti o a lento deflusso** ove depongono le uova, presenti generalmente su coperture e terrazze piane, tombini, vasche e giochi per bambini, secchi, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi o contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatori, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica ecc.;

CONSIDERATA pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e l'igiene e preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione;

RAVVISATA la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale esposto alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara e pertanto anche su aree private, poiché può determinare significativi problemi di igiene e sanità pubblica;

Visto il Regolamento Comunale di Igiene;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;

ORDINA

A tutti i Cittadini, agli Amministratori condominiali, con particolare attenzione al periodo compreso **tra il primo giugno e il 30 ottobre 2012**:

- di rimuovere ogni situazione di ristagno d'acqua da coperture piane, terrazze piane, pavimentazioni ed altre situazioni che favoriscano l'accumulo di acqua stagnante;

- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
- di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto il controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc., settimanalmente;
- di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
- di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi (i vasi portafiori presenti nei cimiteri) filamenti di rame (che per essere efficace va utilizzato in ragione di almeno 10-20 mg per litro d'acqua e mantenuto lucido) od idonei prodotti (pastiglie antilarve);
- di introdurre nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia ecc.);
- di provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti nei giardini e cortili.
- di vuotare almeno una volta alla settimana i porta fiori in cimitero avendo cura di gettare l'acqua nel terreno.

IN PARTICOLARE ORDINA

Alle aziende agricole e zootecniche, e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna; qualora le aziende suddette utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi.

Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori, e i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi. Particolare cura dovrà aversi affinché i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare.

Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, masconi ecc.).

Coloro che per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti su riportati, dovranno a propria cura:

- disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
- eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
- provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.

Inoltre coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e i vivai dovranno procedere ad una disinfestazione delle aree interessate dalla attività tale da eliminare i focolai larvali presenti.

Qualora si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente e a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione anche mediante affidamento a ditte specializzate.

Ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici ad abitazione e ad altri usi:

- di assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee e procedere autonomamente con disinfestazioni;

ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e stradali, cigli stradali:

- di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- di mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti di acqua;
- di eliminare eventuali sterpaglie;
- alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo: di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette, utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos ed altre situazioni all'aperto, suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti appositi;

a tutti i conduttori di orti:

- di privilegiare le annaffiature dirette tramite irrigazione o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

- di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio di materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avallamenti, oppure lo svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15/30 giorni a seconda del prodotto utilizzato;

ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in genere:

- di stoccare i copertoni dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- di ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario;
- di provvedere alla disinfestazione dell'acqua contenuta nei copertoni qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- di non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

ai responsabili dei cantieri:

di evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori, qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua questi debbono essere dotati di copertura oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

- di sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte con accumulo d'acqua,

- provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte con accumulo di acque meteoriche o acquitrini;

SI PRECISA CHE

- per **interventi larvicidi** si devono privilegiare prodotti di natura biologica;
- per **interventi adulticidi** i prodotti da utilizzare devono essere quelli con alto potere abbattente e bassissima tossicità per l'uomo e gli animali superiori.

AVVERTE

Che la responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito/dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 – Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

In caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

DISPONE

Che la Polizia Municipale, incaricata dall'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento, esercitando vigilanza tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da ditte specializzate.

DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente Ordinanza sia inviata all'Ufficio Manutenzioni – Immobili, al Comando di Polizia Municipale e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss n. 8.

INFORMA

- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto o, in via alternativa nel termine di 120 gg. al Capo dello Stato.
- Che l'unità organizzativa competente è il Servizio Urbanistica, Edilizia e Attività Produttive – Ufficio Ambiente – presso la Sede Comunale sita in Via FM. Preti, 36 (tel. 0423/735828-729 – e.mail ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it).
- Che responsabile del procedimento è l'arch. Luca Pozzobon.

CASTELFRANCO VENETO, 01.06.2012

IL SINDACO
f.to: On. Dussin Luciano